

Articolo settimo: Tutte le volte che la persona che
il locante nel nome vorrà destinare all'ispezione
dei corpi locati, corpi d'acqua, vasci, case u'al-
tro, provi che il conduttore non abbia eseguito,
a seconda del bisogno e a rigor d'arte gli ac-
corsi necessari, espressi di sopra, in tal ca-
so sarà lecito al locante nel nome, autorità
propria e senza bisogno di alcun procedimen-
to o ingerenza giudiziaria, ma fatta soltan-
to un' intima di presenza al detto condut-
tore e non ostante qualsivoglia di lui rispos-
ta o contrasto, farli eseguire da un capomaglio
di sua scelta. La spesa che risulterà dalla rela-
zione, compresi i diritti della medicina e dell'al-
tro al perito spettante per i suoi accessi, resterà
a peso del conduttore, sarà al medesimo caricata
nel conto della locazione e farà parte dell'estaglio
consentito, sicché al primo pagamento immedia-
to si salderà prima la detta spesa e il di più andrà
a conto dell'estaglio. Ciò in occasione del presente
patto senza bisogno di ulteriore consenso delle parti.
Articolo Ottavo: Nel caso in cui si verificerà
nel corso dell'affitto il bisogno di qualche riparo o
doveri eseguire dal locante nel nome, il condut-
tore si obbliga darne avviso per atto uescrite al

procuratore locale presso l'Amministrazione in Roma.
Ora trascorsi ciò è per colpa di lui si accresca il danno
allora resta anche obbligato il conduttore indenni-
zare il locante nel nome di tutte le conseguenze che
saranno del caso. Articolo Nono - Il conduttore
suddetto si sottopone espressamente a tutti i casi
fortuiti furisti e non furisti, ordinarii e stran-
dinarii, anche a mente degli art. 1630 e 1631 Codice
Civile. Articolo Decimo: Quante volte dal con-
duttore anzidetto si facciano dei benefatti o miglio-
ramenti nei giardini e terre come sopra loca-
ti, questi riparar devono sempre acquistarsi al di-
locante, senza che il conduttore possa pretendere
compenso o pagamento alcuno, bene inteso
però che prima di eseguire tali benefatti o miglio-
ramenti, esp. conduttore ne dovrà chiedere per-
messo iscritto al locante, il quale potrà con-
cederlo o meno, senza che perciò il conduttore
possa vantare diritto o pretesa alcuna.
Articolo Decimo primo: Nel corso della locazione il
fondo detto fondiario dovuto allo Stato si ogni altro da-
zio comunale e provinciale, che è o possa essere im-
posto alla proprietà, resta a carico del locante
nel nome, tutti altri pesi e dazii comunali
e soprastati, qualunque sia la loro denominazione.